



**Riserva Naturale
Orientata di Sassoguidano**

**REGOLAMENTO
DELLA RISERVA**

Anno 2024

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Generalità	3
Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento	3
Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici	4
CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE	5
Art. 4 Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico	5
Art. 5 Tutela delle risorse idriche	5
Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione	6
Art. 7 Tutela della fauna	7
Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario	9
CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI	9
Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali	9
Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco	11
Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia	11
Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio	12
Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione	15
CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA	16
Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva	16
Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici	16
Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati	17
Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati	17
Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo	18
Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale	18
CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA	19
Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva	19
Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica	19
CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA	19
Art. 22 Ente di gestione	19
Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità	20
Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione	20
Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi	23
Art. 26 Sorveglianza territoriale	24
Art. 27 Sanzioni amministrative	24

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	25
Art. 28 Disposizioni finali e transitorie	25
ALLEGATI	26
Allegato 1 – Carta della zonizzazione	27
Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico	28
Allegato 3 – Esemplari arborei di pregio	30
Allegato 4 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione	31
Allegato 5 – Scheda di rilevamento esemplari arborei di pregio	32
Allegato 6 – Carta dell’accessibilità e della fruizione	34
Allegato 7 – Modulo per istanza di rilascio del nulla-osta	35
Allegato 8 – Modulo per invio di comunicazione	37

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Generalità

1. La Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano (di seguito indicata come Riserva), istituita dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8 marzo 1995, in BUR n.110 del 5 luglio 1995, si estende su una superficie di circa 280 ettari nel territorio del comune di Pavullo nel Frignano (MO).
2. Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano), è l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (di seguito Ente di gestione). Per l'esercizio di alcune funzioni gestionali, come previsto dall'art. 44 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) e ss.mm.ii., l'Ente di gestione, attraverso apposita convenzione, può avvalersi del Comune di Pavullo nel Frignano (di seguito Comune).
3. La Riserva è interamente inclusa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC)-Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT4040004 "Sassoguidano, Gaiato" (di seguito Sito Rete Natura 2000), istituita inizialmente come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) con DM del 3 aprile 2000 (Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), successivamente convertito in Zona Speciale di Conservazione (ZSC) con DM del 13 marzo 2019 (Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna). L'istituzione della Zona di Protezione Speciale (ZPS) è invece conseguenza del DM 5 luglio 2007 (Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE).
4. La Provincia di Modena, in applicazione dell'art. 46 della L.R. 6/2005, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 dell'11 marzo 2009, ha approvato un primo regolamento della Riserva, al fine di disciplinare le attività consentite e quelle vietate, l'accesso al pubblico, le modalità autorizzative ed attuative per garantire e promuovere, anche in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e storico-culturale.

Art. 2 Finalità, efficacia e validità del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Riserva Naturale Orientata di Sassoguidano (di seguito Regolamento) costituisce un aggiornamento del precedente documento regolamentare (Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 dell'11 marzo 2009) in ragione delle modifiche normative intervenute in materia ambientale e urbanistica, in particolare la L.R. 24/2011 e ss.mm.ii., la L.R. 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e ss.mm.ii. e la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8 marzo 1995 di istituzione della Riserva, persegue le seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e li sostengono;
 - b) tutelare la geomorfologia con riferimento particolare all'idrologia superficiale, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche e alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova";
 - c) tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - d) tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;

- e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a nullo o basso impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
 - g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro ambientale al fine di garantire la conservazione della funzionalità e della diversità delle biocenosi presenti;
 - h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
 - i) promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale.
3. Ai sensi dell'art. 46, comma 2, della L.R. 6/2005, il Regolamento, sulla base di una adeguata analisi territoriale e ambientale, disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative, disciplina l'accesso del pubblico, fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi, indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica, indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.
 4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:
 - a) zona 1 – zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità;
 - b) zona 2 – zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale;
 - c) zona 3 – zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola.
 5. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione a seguito del cambiamento del quadro normativo di riferimento o di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.

Art. 3 Rapporti con i Piani, Programmi e Regolamenti degli Enti pubblici

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione.
2. Le analisi territoriali, riconducibili al territorio della Riserva, contenute nei Piani, Programmi e Regolamenti regionali, provinciali e comunali costituiscono un riferimento per la definizione e l'aggiornamento dei contenuti del Regolamento della Riserva.
3. Sono fatte salve le Misure Generali di Conservazione e le Misure Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 79 del 22 gennaio 2018 e modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1147 del 16 luglio 2018, nonché le eventuali successive modifiche e integrazioni.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, hanno piena efficacia anche nel territorio della Riserva le norme regolamentari statali, regionali, provinciali e comunali vigenti.

CAPO II – TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE

Art. 4 Tutela del patrimonio geologico e geomorfologico

1. Costituiscono emergenze geologiche e geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità geologica e morfologica che rappresentano la storia geologica del medio Appennino modenese.
2. Nelle parti di territorio caratterizzate da morfologie paracarsiche (doline) è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo. In particolare non deve essere alterata la rete idrografica e gli impluvi confluenti direttamente all'interno delle doline, che permettono la naturale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fatti salvi i normali usi agricoli e di difesa del suolo.
3. È fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i calanchi, i cinghi e gli affioramenti rocciosi. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
4. Solo previa autorizzazione da parte dell'Ente di gestione è consentito l'accesso alle pareti rocciose, alle grotte e agli inghiottitoi.
5. La ricerca e l'esplorazione di nuove cavità, nonché le eventuali azioni di disostruzione degli accessi, sono consentite esclusivamente sulla base di specifici progetti a carattere scientifico da sottoporre preventivamente ad autorizzazione dell'Ente di gestione.
6. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

Art. 5 Tutela delle risorse idriche

1. L'alveo del torrente Lerna e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali, sono lasciati alla libera evoluzione. Sono fatti salvi per motivi di sicurezza idraulica gli interventi di pulizia del letto fluviale, purché effettuati senza compromettere l'ambiente fluviale, soprattutto nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico di cui agli art. 6 e 7 del presente Regolamento. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica e/o idrogeologica, da predisporre da parte dei soggetti competenti, con dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corpo idrico. Tali interventi dovranno essere effettuati sotto la sorveglianza di personale dell'Ente di gestione o da esso incaricato.
2. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità dei corpi idrici possono essere previsti dall'Ente di gestione specifici interventi di conservazione e ripristino della vegetazione ripariale o della funzionalità ecologia.
3. Ai fini del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali per la specifica destinazione definita dagli Enti competenti, si applicano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, Titolo II Cap. 2.
4. Ai fini della tutela della qualità delle acque, in conformità alla legislazione vigente, nei corsi d'acqua e negli invasi naturali è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
5. Nella zona 1 sono vietate le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee.
6. Ove non in contrasto con le disposizioni del comma precedente, in presenza di una richiesta di captazione o derivazione, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che venga garantito un Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative vigenti e tale da garantire la sopravvivenza

delle specie presenti nel corso d'acqua, come censite sulla base di uno studio condotto appositamente da professionisti del settore, da presentarsi congiuntamente alla richiesta autorizzativa.

Art. 6 Tutela della flora e della vegetazione

1. Il presente Regolamento si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea ed in particolare delle specie vegetali di interesse conservazionistico (Allegato 2), delle fitocenosi che le ospitano, nonché degli esemplari arborei di maggior pregio indicati nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. È vietata la raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti; ai soli fini di studio e ricerca scientifica, compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica, l'Ente di gestione può autorizzarne la raccolta. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze degli edifici ad uso abitativo o produttivo, nonché agli interventi e attività autorizzati dall'Ente di gestione.
3. L'Ente di gestione aggiorna l'elenco della flora spontanea di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio.
4. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalla presenza di stazioni floristiche di interesse conservazionistico.
5. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche estranee alla flora autoctona, sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Per quanto riguarda gli esemplari già presenti all'interno della Riserva, con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente invasive, l'Ente di gestione promuove il monitoraggio e la definizione di interventi di controllo della loro possibile espansione. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
6. Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 4. Tale disposizione non si applica all'introduzione di specie orticole per uso domestico. Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici.
7. L'Ente di gestione, ispirandosi ai criteri riportati nell'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), aggiorna l'elenco e le informazioni relative agli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio (Allegato 5). In particolare verifica periodicamente la tipologia e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo. L'Ente di gestione aggiorna l'Allegato 3 mediante apposita delibera e previa acquisizione del parere del Comune.
8. È vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 3. L'abbattimento è consentito solamente per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e può essere effettuato previa autorizzazione dell'Ente di gestione. La richiesta di abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati: la planimetria dello stato dei luoghi, con l'indicazione degli esemplari da abbattere, e la documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
9. Sono soggette ad autorizzazione dell'Ente di gestione tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale abilitato. La documentazione

deve contenere: l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico; la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in funzione del tempo; l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.

10. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli esemplari arborei di pregio (Allegato 3), ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo.
11. È vietato il taglio dell'ontano bianco (*Alnus incana*) qualora abbia costituito piccoli consorzi igrofilo lungo le sponde del torrente Lerna. Le eventuali operazioni di pulizia che interessino la specie vanno autorizzate dall'Ente di gestione, previa presentazione di uno specifico progetto a firma di tecnico abilitato.
12. A tutela dello stagno di Sassomassiccio l'Ente di gestione provvede al mantenimento delle condizioni idonee perché l'invaso possa continuare ad esistere ed a mantenere il corteggio floristico-vegetazionale più tipico. L'Ente di gestione promuove il miglioramento dell'assetto floristico-vegetazionale e chimico-fisico delle acque tramite l'attuazione di specifici progetti.
13. A tutela dello stagno di Sassomassiccio lo sfalcio della vegetazione elofitica presente all'interno della zona umida deve essere svolto a rotazione e mai su tutta la superficie contemporaneamente e deve essere seguito dal completo prelievo della biomassa tagliata in modo che non vi sia un ulteriore apporto di nutrienti al carico interno del sistema. In particolare lo sfalcio può essere effettuato, ad eccezione del periodo marzo-luglio, al massimo sul 50% dell'area sfalciabile ed una volta sola nell'arco dell'anno.
14. Al di fuori della zona umida dello stagno di Sassomassiccio ed all'interno del bacino imbrifero della stessa lo sfalcio può essere effettuato negli usuali periodi idonei alla pratica agricola con il solo obbligo di asportare la biomassa sfalciata.
15. È vietata la concimazione chimica e biologica dei prati che insistono nel bacino imbrifero dello stagno di Sassomassiccio.
16. L'Ente di gestione effettua a cadenza triennale il monitoraggio del carico diffuso gravante sull'ambiente dello stagno di Sassomassiccio.

Art. 7 Tutela della fauna

1. All'interno della Riserva sono vietate le catture di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Eventuali immissioni di specie di fauna selvatica autoctona, sia a fini di ripopolamento che di reintroduzione, sono ammesse, in conformità alla legislazione vigente, solo se supportate da uno specifico progetto di introduzione autorizzato dall'Ente di gestione.
2. È vietato l'esercizio dell'attività venatoria, nonché danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previa autorizzazione dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45, comma 4, della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da minimizzare l'impatto sulle altre specie faunistiche.
3. L'Ente di gestione può autorizzare le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o con metodi basati sulla misurazione delle distanze (Distance sampling), indici chilometrici di abbondanza (IKa), conteggio notturno con faro (spot-light count), conteggio dei gruppi di pellet (pellet count), trappolaggio fotografico e conteggio dei cervi maschi in bramito.

4. I piani di limitazione numerica della fauna selvatica sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano faunistico-venatorio regionale e successivi documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.).
5. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11, comma 4, della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii. è sempre vietata l'introduzione di specie di fauna alloctone.
6. È vietato introdurre all'interno della Riserva cani se non condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
7. È vietato abbandonare gatti all'interno della Riserva. Gli esemplari di proprietà dei residenti nel territorio della Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse. È inoltre vietato autorizzare la gestione di colonie feline all'interno della Riserva. In caso di insediamento naturale di una colonia felina all'interno della Riserva, la stessa andrà spostata all'esterno a carico dell'ente competente ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
8. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
 - a) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - b) lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche sia lotiche presenti nella Riserva;
 - c) il taglio della vegetazione arbustiva;
 - d) lo sfalcio dei prati.
9. Nelle zone 2 e 3, ai fini della tutela della fauna selvatica, l'Ente di gestione può prevedere interventi per conservare e gestire, sotto il profilo ambientale, i laghetti e le pozze presenti.
10. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chirotteri, rapaci o specie saproxiliche di interesse comunitario. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
11. A tutela degli insetti xilofagi e saproxilici è vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole o tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di salici, pioppi o aceri, sia vive che morte. Sono fatti salvi gli abbattimenti, autorizzati dall'Ente di gestione, di esemplari che rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità.
12. È vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica o privata incolumità sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previa autorizzazione dell'Ente di gestione.
13. In attuazione a quanto previsto dall'atto istitutivo, l'Ente di gestione promuove le seguenti attività:
 - a) indagini faunistiche finalizzate al monitoraggio delle specie di avifauna presente e in particolare dei rapaci;
 - b) indagini faunistiche finalizzate alla verifica della presenza nel torrente Lerna di specie competitive del gambero di fiume europeo (*Austropotamobius pallipes*) e cioè il gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*) e i Salmonidi (tutte le specie). Nel caso l'indagine mostri la presenza di una o più specie competitive del gambero di fiume europeo, l'Ente di gestione può disporre la loro rimozione.

14. È vietata la pesca in qualsiasi forma.

Art. 8 Tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario

1. L'Ente di gestione promuove e incoraggia le attività di ricerca scientifica all'interno della Riserva, in particolare quelle finalizzate alla conoscenza degli habitat e delle specie che costituiscono gli obiettivi di conservazione del Sito Rete Natura 2000 e dei loro relativi fattori di minaccia.
2. L'Ente di gestione promuove e attua il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario (allegato I della Direttiva Habitat 92/43/CEE), delle specie di interesse comunitario di allegato II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE e delle specie ornitiche tutelate dalla Direttiva Uccelli 2009/147/CE.
3. È vietato convertire i prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati dal codice 6510 nella "Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna", in seminativi, frutteti o arboricoltura da legno, nonché praticare tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso.
4. È obbligatorio installare batbrick o batbox in caso di interventi edilizi che possano compromettere il mantenimento di cavità di rifugio per i Chiroteri.

CAPO III – DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 9 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Tutte le attività selvicolturali all'interno della Riserva sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione.
2. Nella zona 1 sono vietate tutte le attività selvicolturali, inclusi i tagli intercalari nelle conifere e i semplici diradamenti boschivi, nonché la raccolta di lettiera e i rimboschimenti. Possono essere autorizzati solamente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade, in prossimità dei fabbricati e degli spazi e delle attrezzature per la didattica e la fruizione, nonché tagli finalizzati alla tutela della flora e degli habitat di interesse conservazionistico.
3. Nella zona 1 è previsto un equo indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
4. Nella zona 2 è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui. Possono essere autorizzati puntualmente tagli di sicurezza per la pubblica incolumità, interventi a scopo naturalistico o fitosanitario e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi.
5. Nella zona 3 è consentito oltre all'avviamento all'alto fusto il taglio ceduo matricinato. Nella fattispecie può essere concesso il taglio ceduo matricinato con il rilascio di almeno 100 matricine per ettaro, scelte tra le migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori. Le matricine devono avere un diametro non inferiore a 20 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 metri e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata. Se la pendenza media della superficie oggetto di taglio è superiore al 50% si autorizza il taglio con il rilascio di un numero di matricine aggiuntivo oltre le 100/ha pari al valore eccedente il 50% (pendenza 60% numero matricine aggiuntive $60-50=10$; matricine totali $100+10=110$).
6. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto o dal ceduo matricinato in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE.

7. Le attività selvicolturali ammesse nelle zone 2 e 3, oltre a rispettare il Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) e le Misure Generali di Conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva Uccelli 2009/147/CE, del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii. del DM del 17.10.07, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57); in particolare, a tutela degli esemplari della specie di interesse comunitario *Osmoderma eremita*, è vietato il taglio di esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm a 1,30 m da terra;
 - b) la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie floristiche autoctone;
 - c) è vietato il taglio raso delle superfici boscate e degli arbusteti;
 - d) tutti gli interventi selvicolturali di ceduzione, con superfici superiori ad 1 ettaro, e di conversione all'alto fusto, su superfici superiori ai 3 ettari, devono essere compiuti sulla base di un progetto, redatto da un tecnico abilitato, recante le modalità di esecuzione, i tempi di realizzazione, i principali caratteri dendrometrici del popolamento e le finalità attese. Gli eventuali progetti di taglio su popolamenti extrazonali di faggio (*Fagus sylvatica*) dovranno favorire la naturale rinnovazione della specie in oggetto;
 - e) per i tagli boschivi di superficie superiore ai 3 ettari è obbligatoria la direzione o l'assistenza tecnica dei lavori di utilizzazione boschiva da parte di un tecnico abilitato in materia;
 - f) i lavori selvicolturali devono essere svolti in periodi tali da non disturbare la fauna selvatica;
 - g) le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, zone umide, ecc.);
 - h) è vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
 - i) la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 metro, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
 - j) le fasce ai bordi dei corsi d'acqua e della viabilità permanente costituita da strade, piste, mulattiere e sentieri, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta;
 - k) possono essere autorizzati interventi di rimboschimento a fini naturalistici. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, all'Ente forestale come previsto dall'art. 57 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018);
 - l) negli interventi di rimboschimento e di miglioramento delle aree boscate è consentito l'impianto solamente di specie autoctone, regolarmente certificate ai sensi delle vigenti norme sul materiale di propagazione forestale. Di norma questi impianti non possono essere monospecifici;
 - m) è vietato convertire i castagneti da frutto in cedui castanili o altra forma di governo. La conversione in ceduo castanile o in altra forma di governo è concessa solo per imperanti motivi fitosanitari certificati da perizia e progetto firmati da tecnico abilitato.

Art. 10 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le modalità ed i quantitativi previsti dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e ss.mm.ii. e dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 agosto 1993) e ss.mm.ii., nonché dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985 n. 752) e ss.mm.ii. In particolare nell'intero territorio della Riserva è vietata la raccolta dei funghi epigei, come previsto all'art. 7 della L.R. 6/1996.
2. La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.

Art. 11 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche e la pastorizia

1. Nell'intero territorio della Riserva, in conformità alle disposizioni dell'atto istitutivo, è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli.
2. Al fine di favorire la gestione delle aree già destinate a colture agricole, come previsto dall'art. 50 del Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018), è consentito il taglio degli arbusteti ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat, onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura e il recupero di habitat di interesse comunitario, in accordo al recupero dell'attività agricola.
3. Nelle zone 2 e 3 le attività agricole esistenti devono essere salvaguardate, valorizzate e incentivate nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna protette, nonché dei valori paesaggistici dell'ambiente di cui agli articoli precedenti. A tal fine le attività agricole e zootecniche devono essere condotte con modalità e tecniche ecocompatibili. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi, l'adozione di tecniche di lotta integrata e di agricoltura biologica.
4. È sempre ammesso il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione. È vietato l'impianto di nuove colture agricole non rispondenti alle tradizioni locali.
5. Nella zona 3, allo scopo di mitigare gli impatti causati dalla fauna selvatica alle attività agro-forestali, è consentito l'utilizzo di mezzi passivi da impiegare a difesa delle colture di pregio. Sono pertanto impiegabili:
 - a) recinzioni elettrificate a basso voltaggio, adeguatamente segnalate, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
 - b) shelter in materiale plastico a protezione delle singole piante;
 - c) recinzioni temporanee in rete di nylon, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
 - d) repellenti olfattivi;
 - e) dissuasori ottici.
6. All'interno della Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti;
 - b) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;
 - c) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dal Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n.3 (Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue);

- d) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
 - e) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline, nonché in cumuli con conformazione geometrica non idonea ad impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche (Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017);
 - f) lo spandimento di ogni sostanza tossica o inquinante, di fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e fanghi biologici.
7. Sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con o senza l'ausilio di cani da pastore.

Art. 12 Disciplina degli interventi edilizi e di trasformazione del territorio

1. All'interno della Riserva trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Nel territorio della Riserva il Piano Urbanistico Generale non può prevedere aree di territorio urbanizzato come definito dall'art. 32 della L.R. 24/2017 o nuove urbanizzazioni come previste dall'art. 35 della L.R. 24/2017. Le attività urbanistiche ed edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente.
3. Nel territorio della Riserva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, della L.R. 6/2005, sono consentite la realizzazione di nuove opere, il recupero, la ristrutturazione, l'ampliamento di costruzioni esistenti e l'esecuzione di opere ed interventi di trasformazione del territorio solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva o al mantenimento delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva.
4. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando connessi alle residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva e volti a perseguire obiettivi gestionali dell'Area protetta;
 - b) quando connessi alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente ed esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;
 - c) quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - d) quando connessi alle nuove attività agricole e funzioni annesse, esclusivamente nella zona 3 e solo se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione o su proposta del privato;
 - e) quando connessi all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed and breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc.
 - f) per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in zona 3 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione o dal Comune per finalità istitutive della Riserva.
5. All'interno della zona 1, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
6. All'interno della zona 2, in conformità alle finalità di cui al comma 3, sono ammessi i seguenti interventi:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - e) ristrutturazione edilizia come definito alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - f) recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali.
 - g) realizzazione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici di opere di arredo costituite da strutture leggere amovibili, quali capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc., di superficie inferiore a 4 metri quadri monopiano e altezza al colmo di 2,5 metri. Nella fase di progettazione di tali strutture andranno valutati gli aspetti potenzialmente impattanti, quali l'ubicazione, i percorsi di accesso, la scelta del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse, nonché eventuali schermature verdi volte a minimizzarne l'impatto;
 - h) realizzazione di piccole recinzioni per il contenimento degli animali domestici o del bestiame da installarsi esclusivamente nelle pertinenze degli edifici o centri aziendali.
7. All'interno della zona 3, in conformità alle finalità di cui al comma 3, oltre agli interventi ammessi in zona 2, sono consentiti i seguenti interventi:
- a) nuova costruzione come definito alla lett. g) dell'Allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii., nonché come previsto dagli strumenti urbanistici comunali;
 - b) realizzazione di autorimesse o pertinenze in nuovi corpi accessori in posizione staccata dall'edificio, se consentiti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, solo se realizzate in forma interrata;
 - c) realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ricreativi, collegati con l'attività agrituristica, costituiti esclusivamente da piccoli maneggi e spazi aperti attrezzati di basso impatto ambientale.
 - d) attuazione, relativamente alle attività agricole, di interventi edilizi secondo le modalità previste dalla strumentazione urbanistica comunale.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad ogni progetto edilizio si dovrà allegare un progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico abilitato. Tutti gli interventi devono

essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.

9. Gli interventi edilizi, oltre a quanto previsto in territorio rurale dagli strumenti urbanistici comunali, devono in ogni caso essere realizzati:
 - a) mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
 - b) garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
 - c) adeguando il sistema di depurazione delle acque reflue alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale;
 - d) valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c), d), f) ed i) dell'allegato alla L.R. 15/2013 e ss.mm.ii. sono subordinati alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. Tale verifica, effettuata da un tecnico qualificato, deve essere documentata in sede di richiesta autorizzativa. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e sono realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento.
 - e) evitando l'installazione di dissuasori di qualsiasi forma e natura (es. reti, cavi elettrificati, dissuasori ad aghi, ecc.) che occludano eventuali nicchie su pareti o qualunque altro potenziale sito di nidificazione o di appoggio dell'avifauna;
 - f) prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura;
 - g) valutando, soprattutto per gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, l'opportunità di un mascheramento con quinte arboreo-arbustive, realizzate con specie autoctone (Allegato 4), finalizzato a mitigare gli eventuali impatti visivi degli edifici..
10. Le recinzioni dei confini di proprietà devono essere improntate alla massima semplicità e devono garantire la permeabilità alla fauna minore. In prossimità delle abitazioni e loro pertinenze possono essere installate recinzioni esclusivamente in siepe viva, realizzate con essenze arbustive autoctone (Allegato 4), con eventuale rete metallica inglobata nella siepe, in modo che, a piante sviluppate, non risulti visibile. Tale rete deve essere inoltre sollevata da terra di almeno 30 cm e di altezza non superiore a 1,50 m da terra. Sono fatte salve le prescrizioni che prevedono siepi più alte e cortine vegetali arboree con finalità di mitigazione dell'impatto visivo al contorno di edifici specialistici (stalle, silos, capannoni, ecc.). A completamento della recinzione è ammessa la realizzazione di cancelli sugli accessi carrabili o pedonali, anche sostenuti da colonne o pilastri in muratura, evitando forme stilistiche complesse. Le recinzioni interpoderali possono invece essere realizzate con muretti a secco, fabbricati con pietre locali semplicemente posate a terra, così da creare microambienti di interesse ecologico, oppure con struttura in legno con ampie aperture tra montanti ed interassi, tra interasse e interasse e tra interasse e terreno, oppure in siepe viva realizzata con essenze arbustive autoctone (Allegato 4).
11. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.
12. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.
13. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali.
14. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi e quelli connessi agli interventi di gestione ambientale attuati da parte dell'Ente di gestione o dal Comune o diretti a prevenire, limitare o

ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo, ove possibile, alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.

Art. 13 Disciplina delle reti e impianti tecnologici e delle infrastrutture per l'urbanizzazione

1. Per le strade esistenti, sia pubbliche che private, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati gli interventi di:
 - a) realizzazione di nuova viabilità, fatto salvo quanto necessario e a carattere temporaneo ai fini della gestione selvicolturale nelle zone 2 e 3.
 - b) impermeabilizzazione di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati che risultino a fondo permeabile all'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nelle zone 2 e 3 sono consentite nuove opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva. In ogni caso gli interventi devono prevedere l'obbligo di:
 - a) ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
 - b) interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici;
 - c) incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo da mimetizzarne gli impatti o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, previo corretto inserimento paesaggistico.
4. Esclusivamente nella zona 3 è ammessa la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche. Le linee aeree devono essere realizzate con criteri che minimizzino l'impatto ambientale e in particolare l'impatto sulla fauna.
5. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'art. 5 del presente Regolamento, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, deve essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Il materiale vegetale da utilizzare è quello di origine autoctona (Allegato 4).
6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione (marzo-luglio) per non danneggiare la fauna nidificante. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, gli sfalci delle banchine e delle scarpate erbose possono essere effettuati in ogni stagione. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato.
7. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria delle strutture tecnologiche e delle infrastrutture devono essere progettati ed eseguiti avendo particolare attenzione a ridurre i possibili impatti sui sistemi naturali. Tali accorgimenti devono essere esplicitati nella richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento.

CAPO IV – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA

Art. 14 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 6) è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a) Centro visita;
 - b) Viabilità e percorsi;
 - c) Aree di sosta;
 - d) Aree ed edifici per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi;
 - e) Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) Aule didattiche all'aperto.
2. Gli interventi di manutenzione e adeguamento di detti spazi e attrezzature devono garantire e incrementare la funzionalità, l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 15 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, ad esclusione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento. Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e della tutela delle risorse di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale. L'Ente di gestione, per limitare l'eccessiva frequentazione antropica nei pressi delle pareti rocciose, la quale potrebbe essere causa di disturbo in relazione alla nidificazione degli uccelli rapaci, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
2. Tutte le attività devono altresì essere svolte nel rispetto e senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva (Allegato 6), ivi compresi gli elementi segnaletici e la cartellonistica informativa della Riserva.
3. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera autorizzate o a quelle di fruizione organizzata con il rispetto delle eventuali prescrizioni;
 - b) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione e per interventi di controllo della fauna selvatica;
 - c) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati e segnalati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali;
 - d) l'uso di fonti luminose, tali da recare disturbo alla fauna o non conformi a quanto disposto per le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" ai sensi dell'art. 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1732 del 12 novembre 2015, in attuazione della L.R. del 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico);
 - e) l'uso di sorgenti sonore fisse o mobili, quali apparecchi radio televisivi, diffusori sonori e simili al di fuori delle abitazioni a valori di emissione superiori ai 45 dB(A) nelle ore diurne e ai 35 dB(A) in quelle notturne, come fissati dal DPCM del 14 novembre 1997

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) per le zone del territorio classificate come “Aree particolarmente protette”;

- f) l'utilizzo di fuochi d'artificio di qualsiasi tipo siano essi fuochi aerei o fuochi a terra (razzi, fontane, vulcani, petardi, botti, ecc.); il divieto è esteso anche alle scintille di eventuali fuochi d'artificio utilizzati in aree limitrofe alla Riserva;
 - g) il sorvolo a bassa quota di aereomobili, inclusi quelli utilizzati per il volo da diporto o sportivo, come definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e ss.mm.ii., e quelli a pilotaggio remoto, fatto salvo quanto autorizzato dall'Ente di gestione e comunque l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili;
 - h) l'abbandono di rifiuti.
4. È vietato il parcheggio dei veicoli fuori dalle aree debitamente segnalate (Allegato 6).
 5. È vietata la sosta per il pic-nic fuori dalle aree appositamente predisposte e segnalate (Allegato 6).
 6. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di attività potenzialmente incidenti sugli habitat maggiormente sensibili o sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'arrampicata sportiva, la speleologia, i giochi di guerra simulata e le attività che prevedano l'uso di mezzi meccanici fuori strada (moto da cross, quad, jeep, ecc.).
 7. In occasione di manifestazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, l'Ente di gestione può individuare nelle zone 2 e 3 aree da adibire a parcheggio temporaneo al fine di ridurre gli spostamenti dei mezzi motorizzati e l'impatto complessivo della manifestazione. Tali aree, indicate in sede di rilascio dell'autorizzazione in apposita planimetria, devono essere appositamente delimitate sul campo per tutta la durata della manifestazione.
 8. Nel territorio della Riserva è vietato l'addestramento di cani o altri animali.
 9. Nel territorio della Riserva sono vietate gare sportive o esposizioni di cani o altri animali, nonché qualsiasi forma di spettacolo sia pubblico che privato che faccia uso di specie animali.

Art. 16 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente di gestione, per interventi dallo stesso autorizzati e per motivi di soccorso e vigilanza.
2. All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle due strade comunali carrabili di collegamento Niviano-Mulino Corsini (Via Niviano) e Cà Nova-Chiesa di Sassoguidano (via Sassomassiccio) e delle aree di sosta appositamente individuate e segnalate (Allegato 6). È fatto salvo, al di fuori di tali tracciati, il transito dei proprietari, degli aventi diritto, per motivi di soccorso e vigilanza, per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso autorizzati.
3. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le biciclette a pedalata assistita, con potenza massima a regime di rotazione di 250 W, non sono da considerarsi mezzi motorizzati.

Art. 17 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. Nel territorio della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori delle strade carrabili, dei percorsi escursionistici e delle aree appositamente segnalate (Allegato 6). Non

sono soggetti a questo divieto i proprietari o conduttori dei fondi per l'esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione può autorizzare il transito al di fuori delle suddette aree per le attività legate alla ricerca, allo studio, all'educazione ambientale e alla pratica dell'orienteeing.

2. Il transito equestre è consentito solo sulla viabilità carrabile e sui tracciati escursionistici dove specificamente segnalato.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 18 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente di gestione, deve conformarsi alle specifiche tecniche riportate nel "Regolamento di immagine coordinata per la progettazione ed esecuzione di elementi segnaletici nelle aree protette dell'Ente parchi e biodiversità Emilia Centrale" adottato dall'Ente di gestione con Deliberazione di Comitato Esecutivo n. 79 del 20/12/2019.
2. All'interno della Riserva e in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di sosta è vietata l'installazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione o da esso autorizzati.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva devono essere comunicate all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrociniate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva e dell'Ente di gestione.

Art. 19 Attività di studio e ricerca e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Ente di gestione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali o arborei per eseguire studi dendrometrici o dendrostorici, l'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.
3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura e prelievo di animali, la domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date e i siti precisi di prelievo e i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione in fase di autorizzazione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
5. Copia dei dati, delle relazioni e degli elaborati inerenti alle indagini compiute all'interno della Riserva dovrà essere inviata all'Ente di gestione e al Comune. Nelle relazioni e nelle eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche svolte dovrà essere riportata l'indicazione "Ricerca realizzata con la collaborazione dell'Ente di gestione della Riserva Naturale di Sassoguidano (Modena)".

CAPO V – OPERE E INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA

Art. 20 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui al Capo IV del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in specifiche misure ed interventi:
 - a) gestione dello stagno di Sassomassiccio ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;
 - b) gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro Visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

Art. 21 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art. 20 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono quelle incluse in zona 1, con priorità per lo stagno di Sassomassiccio, nonché altre aree di interesse naturalistico identificate sulla base di studi e indagini specifiche e le aree su cui insistono strutture e infrastrutture per la fruizione e gestione della Riserva (parcheggi, aree di sosta, aule didattiche, sentieri, ecc.).

CAPO VI – GESTIONE DELLA RISERVA

Art. 22 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, in base alle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e tenendo conto degli obiettivi gestionali in esso previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo e dal Regolamento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi del Comune e delle altre forme associative di cui alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) e ss.mm.ii.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, l'Ente di gestione può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste

aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

Art. 23 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. Ai sensi dell'art. 48 della L.R. 6/2005, i Piani ed i Regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, nonché le loro varianti, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione rispetto alle norme del provvedimento istitutivo della Riserva e del Regolamento.
2. Il parere di conformità è richiesto all'Ente di gestione dal Comune o dagli altri Enti cui competano i Piani, Regolamenti e programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione. L'Ente di gestione si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale periodo, il parere medesimo si intende rilasciato. Il termine per il rilascio del parere di conformità può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o integrazioni della documentazione. Il parere di conformità può contenere prescrizioni e indicazioni condizionanti l'approvazione del Piano e definisce quali sono gli interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, di cui all'art.24 del presente Regolamento.

Art. 24 Disciplina per il rilascio del nulla-osta e procedura di comunicazione

1. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art 49, comma 1, della L.R. 6/2005 e secondo i dettami della Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 dell'8 febbraio 2010, rilascia il nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento.
2. Sono soggetti al nulla-osta tutti gli interventi, impianti, opere e attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente Regolamento, di cui ai successivi commi 5 e 6, o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.
3. L'istanza di nulla-osta, completa degli elaborati tecnico-progettuali e della documentazione a corredo, come previsti dalla D.G.R. 343/2010, deve essere inviata dall'interessato all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 7).
4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla-osta.
5. Non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa (nulla-osta o comunicazione) gli interventi, impianti, opere e attività qualora rientrino in una delle seguenti tipologie:
 - a) interventi a cura dell'Ente di gestione, ovvero dell'Ente da questi delegato, per l'attuazione delle finalità contenute nell'atto istitutivo della Riserva e nelle leggi inerenti alle Aree protette, nell'ambito dei compiti a esso assegnati dall'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005, dall'art. 3 della L.R. 24/2011 e dall'art. 18 della L.R. 30 luglio 2015, n 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni);
 - b) interventi a cura dell'Ente di gestione previsti espressamente dalle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o dai Piani di gestione del Sito Rete Natura 2000 e individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito stesso, a condizione che vengano

osservate le modalità di realizzazione indicate nelle Misure Generali e Specifiche di Conservazione o nei Piani di gestione;

- c) interventi definiti all'interno di Piani o Programmi che hanno acquisito il parere di conformità da parte dell'Ente di gestione e che, nell'ambito di tale procedura, non siano stati indicati come interventi per i quali è previsto il rilascio del nulla-osta, ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005;
 - d) attività quali le normali pratiche agrosilvopastorali e zootecniche, compresi i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola attuati nelle aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché non comportino l'eliminazione o il danneggiamento di elementi naturali e seminaturali (sorgenti, zone umide naturali e artificiali, fossi, siepi, esemplari arborei di pregio, filari alberati, piantate, arbusteti, boschetti, complessi macchia-radura, aree incolte, prati stabili, pascoli e muretti a secco) e l'allestimento di serre mobili stagionali di piccole dimensioni destinate all'uso domestico, purché sprovviste di strutture in muratura;
 - e) interventi di taglio, potatura, spalcatura della vegetazione arborea e arbustiva, compreso lo sradicamento delle ceppaie, nei giardini e nelle aree cortilive di pertinenza degli edifici, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
 - f) attività di sfalcio e interventi su lapidi, edicole funerarie e opere di arredo realizzati all'interno del cimitero di Sassoguidano;
 - g) manutenzione ordinaria di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali: segnaletica verticale e orizzontale dei tracciati escursionistici, punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
 - h) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che non prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti superiore a 60 unità.
6. Sono soggetti alla sola procedura di comunicazione, alle condizioni e con le modalità indicate ai commi seguenti, gli interventi, impianti, opere e attività, il cui impatto di norma non comporta alterazioni significative per l'ambiente e il paesaggio, che rientrino in una delle seguenti tipologie:
- a) interventi edilizi riguardanti opere interne, progetti volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii., nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non riguardino elementi strutturali e non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio, interventi edilizi di cui alla L.R. 15/2013 art. 13, comma 1, lett. a), b), c), d), purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino cambi d'uso né aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);
 - b) interventi edilizi da considerarsi variazioni minori in corso d'opera che, rispetto al progetto approvato, non determinino un'alterazione ritenuta significativa degli aspetti ambientali e paesaggistici tutelati dalle aree protette (in riferimento alle conoscenze tecnico-scientifiche, alla modesta entità dell'intervento, nonché a quanto stabilito da normative specifiche), non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, non determinino aumento di carico urbanistico, non riguardino le aree pertinenziali, i solai e i sottotetti (per salvaguardare la possibile presenza di Chiroteri) e non comportino chiusura di cavità nelle pareti esterne degli edifici (per salvaguardare la possibile presenza di uccelli sinantropi);

- c) messa in opera e manutenzione di pannelli solari (termici o fotovoltaici), integrati o posti in aderenza alle coperture degli edifici esistenti, e le installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio;
- d) messa in opera e manutenzione di manufatti accessori agli edifici (pavimentazioni permeabili, cordoli, marciapiedi, muri, recinzioni, scale, tettoie, porticati) situati nell'area di pertinenza degli edifici, purché realizzate secondo le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
- e) interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale (incluse le strade vicinali e interpoderali), compresa la manutenzione della pavimentazione e delle eventuali opere di sostegno, la realizzazione e manutenzione della segnaletica, barriere protettive e staccionate, la realizzazione e manutenzione di manufatti idraulici puntuali e di opere di regimazione idraulica (tombini, taglia-acqua, cunette, ecc.), nonché gli interventi di contenimento della vegetazione nelle fasce di rispetto come da normativa vigente, purché effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che operino tagli netti e non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
- f) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi escursionistici (Allegato 6) e della relativa segnaletica, nonché di strutture e di attrezzature per la fruizione turistico ricreativa quali punti di sosta (aree pic-nic, aree attrezzate per giochi, panchine, cestini porta rifiuti, fontanelle, barbecue, portabiciclette, bacheche), staccionate, passerelle e ponticelli;
- g) interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di tipo lineare (acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, elettrodotti, linee elettriche di media e bassa tensione, linee telefoniche e altre reti di servizio), delle strutture localizzate (depositi di acqua, depositi di gas, depuratori), degli impianti di telefonia fissa e mobile, degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, purché non comportino modifiche di tracciato, di ubicazione o di ingombro volumetrico delle opere; la manutenzione ordinaria comprende la sostituzione di parti dell'infrastruttura stessa quali pali, tralicci, cavi, tubi, antenne, ecc. oltre alla potatura e il taglio della vegetazione arbustiva o arborea limitatamente alle aree di pertinenza e per una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, nelle aree immediatamente prospicienti e, comunque, in tutte le aree su cui insistono le relative servitù, nonché la manutenzione della relativa viabilità di accesso, purché esistente. Gli interventi sulla vegetazione di cui al presente punto devono essere praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento. Sono esclusi dalla presente deroga gli interventi su elementi vegetali di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3);
- h) interventi di potatura e spalcatura di siepi, filari e alberature, compresi quelli lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal codice civile, effettuati con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva e arborea residua e praticati nei tempi e nei modi indicati dal presente Regolamento, ad esclusione degli interventi su elementi di interesse conservazionistico tutelati da specifiche normative (Allegato 2) e su esemplari arborei di pregio (Allegato 3). La comunicazione non è dovuta per le normali pratiche agrosilvopastorali;
- i) interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) e ss.mm.ii.;
- j) interventi aventi carattere di urgenza necessari a rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone. Nella fattispecie gli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo possono essere realizzati dal momento della presentazione della comunicazione;

- k) attività di fruizione organizzata a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici, svolte in osservanza alle norme del presente Regolamento, che prevedano la permanenza o il transito di un numero di partecipanti compreso tra 60 e 200 unità.
7. La presentazione della comunicazione, corredata dalla asseverazione da parte del proponente di rispondenza del progetto alla casistica elencata nel comma precedente e dalla relazione descrittiva dell'intervento, impianto, opera o attività, è inviata da parte dell'interessato, tramite posta elettronica certificata, all'Ente di gestione secondo la modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato 8).
 8. Per gli interventi, impianti, opere o attività soggetti alla procedura di comunicazione l'Ente di gestione, entro trenta giorni successivi alla presentazione della documentazione, controlla la completezza della stessa, verifica la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti pianificatori e regolamentari per l'esecuzione degli interventi. Entro il termine di trenta giorni l'Ente di gestione può impartire disposizioni riguardanti specifiche modalità esecutive e limitazioni, o vietare la prosecuzione dell'attività in caso di accertata carenza dei presupposti e delle condizioni richieste.
 9. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può dare inizio all'intervento. Gli interventi non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della comunicazione e devono essere conclusi entro un anno e trenta giorni da tale data.

Art. 25 Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto, previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti nel presente articolo.
2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo di cui all'art. 9 del presente Regolamento viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi". Per il calcolo del valore indennizzabile si fa riferimento a specifiche indagini di mercato, effettuate dall'Ente di gestione o dal richiedente l'intervento, che tengano conto oltre che della massa legnosa asportabile anche delle caratteristiche del bosco quali la natura delle essenze asportabili, la pendenza del versante e l'accessibilità con mezzi meccanici. L'area su cui viene concesso l'indennizzo viene identificata, a cura dell'Ente di gestione, in apposita planimetria. L'accettazione o la non impugnazione del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo costituisce altresì su tale area un vincolo temporaneo di inutilizzabilità a fini produttivi, in quanto non potrà essere concessa alcuna forma di utilizzazione produttiva o indennizzo per un periodo pari al turno minimo previsto dal Regolamento Forestale Regionale (R.R. n. 3 del 01-08-2018) per la tipologia di bosco e governo per cui è stata avanzata l'istanza di taglio.
5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria). Tali indennizzi sono corrisposti in base ai criteri ed ai parametri previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 364 del 12 marzo 2018, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 592 del 15 aprile 2019 e aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1733 del 23 novembre 2020.

6. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 26 Sorveglianza territoriale

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 2, della L.R. 6/2005 la sorveglianza del territorio della Riserva è compito dell'Ente di gestione.
2. L'Ente di gestione, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
3. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui ai precedenti commi nei limiti del territorio della Riserva e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 24/2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

Art. 27 Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, ai sensi dell'art. 60 della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii., a chiunque violi le norme dell'atto istitutivo della Riserva, del presente Regolamento e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione del Sito Rete Natura 2000 si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta (Allegato 2);
 - b) da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni esemplare arboreo di pregio (Allegato 3);
 - c) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
 - d) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
 - f) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;
 - g) da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difforni da quanto nella medesima previsto per gli

habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE.


3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
5. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
6. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione che li destina a favore della gestione della Riserva.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Per le violazioni in materia di prodotti del sottobosco, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 2/1977 e ss.mm.ii., si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro 250,00, avendo riguardo alla gravità delle violazioni e ad eventuali reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la confisca amministrativa dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.
9. Per le violazioni in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005, le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da Euro 25,00 a Euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
 - b) da Euro 15,00 a Euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;
 - c) da Euro 50,00 a Euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4, lettere da a) a e), e del punto 5 del provvedimento istitutivo sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005 e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATI



Allegato 1 - Carta della zonizzazione

RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SASSOGUIDANO

Zona 1: Zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità

Zona 2: Zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale

Zona 3: Zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola

Scala 1:10.000

Allegato 2 – Specie vegetali di interesse conservazionistico

Specie	Convenzione CITES	Convenzione Berna	Direttiva Habitat 92/43/CEE	Reg. (CE) 338/97	L.R. 2/77	Lista rossa nazionale	Lista rossa regionale	Lista rossa modenese
<i>Alisma lanceolatum</i> With.	-	-	-	-	-	-	NT	-
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	-	-	-	-	-	-	VU	-
<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich.	App. II	-	All. II All. IV	All. B	x	-	LC	-
<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	-	-	-	-	x	-	VU	-
<i>Campanula medium</i> L.	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton	App. II	-	-	All. B	-	-	-	-
<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó subsp. <i>fuchsii</i> (Druce) Hyl.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Daphne laureola</i> L.	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Dianthus armeria</i> L. subsp. <i>armeria</i>	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Dianthus balbisii</i> Ser. subsp. <i>balbisii</i>	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Dianthus carthusianorum</i> L. subsp. <i>carthusianorum</i>	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Dianthus seguieri</i> Vill. subsp. <i>seguieri</i>	-	-	-	-	x	-	VU	-
<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Sw.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Epipactis muelleri</i> Godfery	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Erythronium dens-canis</i> L.	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Festuca inops</i> De Not.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P. Beauv.	-	-	-	-	-	-	-	x
<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R. Br.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Hottonia palustris</i> L.	-	-	-	-	-	EN	CR	x
<i>Lemna gibba</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU	-
<i>Lemna minor</i> L.	-	-	-	-	-	-	VU	-
<i>Leucojum vernum</i> L.	-	-	-	-	x	-	VU	-
<i>Lilium bulbiferum</i> L. subsp. <i>croceum</i> (Chaix) Jan	-	-	-	-	x	-	NT	-
<i>Lilium martagon</i> L.	-	-	-	-	x	-	LC	-
<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Narcissus poeticus</i> L.	-	-	-	-	x	-	VU	-
<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Ononis masquillierii</i> Bertol.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Ophrys bertolonii</i> Moretti	App. II	-	-	All. B	x	-	DD	-
<i>Ophrys insectifera</i> L.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-

<i>Orchis morio</i> L.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Orchis provincialis</i> Balb. Ex Lam. & DC.	App. II	All. I	-	All. B	x	-	-	-
<i>Orchis purpurea</i> Huds.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Orchis simia</i> Lam.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Orchis tridentata</i> Scop.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Pinus sylvestris</i> L.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb.	App. II	-	-	All. B	x	-	-	-
<i>Polygala flavescens</i> DC.	-	-	-	-	-	-	NT	-
<i>Potamogeton natans</i> L.	-	-	-	-	-	-	NT	x
<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	-	-	-	-	-	-	CR	x
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	-	-	All. V	-	-	-	NT	-
<i>Scilla bifolia</i> L.	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Sempervivum tectorum</i>	-	-	-	-	x	-	-	-
<i>Serapis vomeracea</i> (Burm. f.) Briq.	App. II	-	-	All. B	x	-	LC	-
<i>Typha latifolia</i> L.	-	-	-	-	-	-	LC	-
<i>Veronica scutellata</i> L.	-	-	-	-	-	-	CR	x

ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO RINVENUTE NEL TERRITORIO DELLA RISERVA. LEGENDA: APP.= APPENDICE; ALL.= ALLEGATO; X= PRESENTE IN ELENCO; CR= IN PERICOLO CRITICO; EN= IN PERICOLO; VU= VULNERABILE; NT= QUASI MINACCIATA; LC= MINOR PREOCCUPAZIONE; DD= CARENTE DI DATI.

GLI ELENCHI DI LISTA ROSSA FANNO RIFERIMENTO ALLE PUBBLICAZIONI "LISTA ROSSA DELLA FLORA ITALIANA" - COMITATO ITALIANO IUCN, 2013; "ELENCO DELLE SPECIE FLORISTICHE RARE E MINACCIATE IN EMILIA-ROMAGNA" – REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2017; "LISTA DI ATTENZIONE DELLA FLORA MODENESE" IN FLORA DEL MODENESE - ALESSANDRINI ET AL., 2010.

Allegato 3 – Esemplari arborei di pregio

Codice ID	Specie	Diametro chioma (m)	Altezza (m)	Circonferenza fusto a 1,30 m da terra (cm)	Ambiente di crescita	Stato vegetativo	Patogeni	Proprietà	coordinata X (UTM32 ED50)	coordinata Y (UTM32 ED50)
1	Quercus pubescens	10	12,5	280	MAB	M	A	PR	649179	4907877
2	Quercus pubescens	9,5	16,3	260	MAB	M	L	PR	649168	4907886
3	Pinus sylvestris	10,3	12,3	225	CI	M	A	PB	649450	4908139
4	Castanea sativa	12,5	11,8	610	CL	S	L	PR	649573	4908316
5	Fagus sylvatica	16	32,4	265	AB	B	A	PR	648446	4907742


LEGENDA

AMBIENTE DI CRESCITA: AB= AREA BOSCATI; MAB= MARGINE AREA BOSCATI; CI= CIMITERO; CL= COLTIVO.

STATO VEGETATIVO: B=BUONO; M=MEDIO; S= SCARSO.

PATOGENI: A=ASSENTI; L= LOCALIZZATI.

PROPRIETÀ: PB= PUBBLICA; PR= PRIVATA.



LOCALIZZAZIONE DEGLI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SU CARTA TECNICA REGIONALE.

Allegato 4 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Specie arboree

Acer campestre (*Acer campestre*), acero minore (*Acer monspessulanum*), carpino bianco (*Carpinus betulus*), carpino nero (*Ostrya carpinifolia*), cerro (*Quercus cerris*), ciavardello (*Sorbus torminalis*), ciliegio (*Prunus avium*), frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), noce (*Juglans regia*), olivo (*Olea europaea*), olmo campestre (*Ulmus minor*), ontano nero (*Alnus glutinosa*), orniello (*Fraxinus ornus*), perastro (*Pyrus pvraster*), pero selvatico (*Pyrus communis*), pino silvestre (*Pinus sylvestris*), pioppo bianco (*Populus alba*), pioppo nero (*Populus nigra*), pioppo tremolo (*Populus tremula*), rovere (*Quercus petraea*), roverella (*Quercus pubescens*), salice bianco (*Salix alba*), sorbo domestico (*Sorbus domestica*), tiglio selvatico (*Tilia cordata*).

Specie arbustive

Agazzino (*Pyracantha coccinea*), alloro (*Laurus nobilis*), biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*), biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*), bosso (*Buxus sempervirens*), corniolo (*Cornus mas*), frangola (*Rhamnus frangula*), fusaggine (*Euonymus europaeus*), ginestra di Spagna (*Spartium junceum*), ginepro comune (*Juniperus communis*), lantana (*Viburnum lantana*), ligustro (*Ligustrum vulgare*), madre selva pelosa (*Lonicera xylosteum*), maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*), mirabolano (*Prunus cerasifera*), nocciolo (*Corylus avellana*), olivello spinoso (*Hippophae rhamnoides*), palla di maggio (*Viburnum opulus*), prugnolo (*Prunus spinosa*), rosa (*Rosa arvensis*, *Rosa canina*), salice (*Salix eleagnos*, *Salix purpurea*, *Salix triandria*), sambuco nero (*Sambucus nigra*), sanguinello (*Cornus sanguinea*), spino cervino (*Rhamnus cathartica*), vescicaria (*Colutea arborescens*).

RISERVA NATURALE SASSOGUIDANO

SCHEDA DI RILEVAMENTO ALBERO DI PREGIO

DATI IDENTIFICATIVI

Nome comune o nome scientifico: _____

Circonferenza fusto a 1,30 m da terra (cm) _____ Diametro medio chioma (m) _____

Altezza misurata (m) _____ oppure Altezza stimata (m) _____

Condizioni vegetative e fitosanitarie:

Stato vegetativo: _____ (*buono, medio, scarso*) note: _____

Patogeni / Danni: _____ (*assenti, localizzati, diffusi*) note: _____

Interventi necessari: _____

(potatura di rimonda, potatura di diradamento, potatura di contenimento, consolidamento, dendrochirurgia, ecc.)

Motivo della segnalazione: _____

(età e/o dimensione, forma e portamento, rarità botanica, valore ecologico, valore architettonico, valore paesaggistico, valore storico)

Documentazione fotografica (nome file): _____

UBICAZIONE

Coordinate GPS: X _____ Y _____ Sistema di riferimento _____

Proprietà: pubblica privata Proprietario: _____

Ambiente di crescita: filare viale alberato gruppo bosco
 sponda corso d'acqua/lago coltivo parco/giardino
 altro _____

Accesso più comodo: _____

DATI RILEVATORE

Nome: _____ Cognome: _____

Telefono: _____ Mail: _____

Data rilievo: _____

Note per la compilazione

Condizioni vegetative e fitosanitarie

Attraverso la compilazione dei parametri suggeriti si fornirà una valutazione generale dello stato di salute dell'esemplare arboreo.

In particolare per lo **stato vegetativo** indicare se *buono, medio o scarso* in relazione allo stato di salute della pianta nel suo complesso, considerando per la sua valutazione eventuali defoliazioni, decolorazioni, microfillia, decorticazioni e seccume, indicando nelle note se assenti, localizzate o diffuse. Particolare attenzione andrà posta alla presenza di seccume in quanto condizione facilmente migliorabile con intervento dedicato. Le note potranno così esplicitare la motivazione che ha portato al giudizio complessivo espresso per il vigore vegetativo.

Per il parametro **patogeni** si indicherà l'eventuale presenza e consistenza di infestazioni da parassiti o di infezioni riferite a malattie fungine, virali e batteriche, specificando nelle note l'agente di danno, la sua collocazione e descrivendone i sintomi (presenza di ferite, cavità, carpofori, rami epicormici, carie, sintomi di instabilità e/o di decadimento vegetativo). Potranno essere anche indicati, se presenti, **danni** di tipo diverso sia di origine biotica che abiotica (decorticazioni da pascolo, presenza di rampicanti, bruciature, danni antropici, ecc.).

Interventi necessari

Si forniranno informazioni aggiuntive relative a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ritenuti necessari per migliorare le condizioni biologiche, biomeccaniche ed estetiche della pianta. Rientrano nei possibili interventi da effettuare potature di contenimento o di eliminazione di rami pericolosi, interventi di consolidamento da effettuare con cavi o altro materiale, interventi di dendrochirurgia, interventi di rimozione rampicanti, interventi di concimazione, trattamenti antiparassitari, puntellamenti, ecc.

Motivo della segnalazione

In accordo con l'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) vengono proposti 7 criteri di attribuzione del carattere di pregio, da considerare in modo sia aggiuntivo che alternativo (nella scheda possono quindi essere indicati uno o più criteri) ma sempre con la massima attenzione al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

In particolare il pregio naturalistico legato all'**età** e/o alle **dimensioni** è un aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari. Costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale ma non è imprescindibile qualora gli altri criteri siano di maggiore significatività. Il criterio dimensionale fa riferimento a tre parametri: la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e proiezione della chioma, da considerarsi anche in modo alternativo.

Il pregio naturalistico legato a **forma e portamento** è conseguenza principalmente del loro successo biologico, ma possono testimoniare anche l'importanza che ad essi è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia, sia per motivi produttivi o per ragioni puramente estetiche e funzionali. Possono essere così selezionati esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali con forma e portamento che rispecchia le caratteristiche tipiche della specie oppure esemplari sottoposti ad azioni climatiche particolari che hanno portato a una singolare conformazione assunta dal tronco, dalla chioma o dalle radici oppure ancora esemplari che siano stati oggetto di coltivazione (es. potature) che ha trasformato in modo particolare la forma assunta dalla chioma.

Il pregio naturalistico legato alla **rarietà botanica**. Per rarità botanica si intende sia quella assoluta che quella relativa, in termini sia di specie che di entità intraspecifiche. Ai fini della valutazione della rarità botanica si considereranno, oltre le specie che, seppur coerenti in termini di areale di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente, anche quelle estranee all'area geografica di riferimento.







Il **valore ecologico** di un albero fa riferimento alle presenze faunistiche e vegetali che si insediano al suo interno e nelle sue immediate vicinanze, da considerarsi importanti e meritevoli di tutela quanto più sono rare, in pericolo di estinzione e per questo motivo considerate anche di interesse comunitario (Dir. Habitat n. 43/92/CEE). L'albero senescente, soprattutto quello che vegeta in ambienti a spiccata naturalità, può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali (entomofauna, avifauna, micro-mammiferi) che, richiedendo nicchie trofiche speciali, si insediano nelle numerose entità discrete presenti in esso (es. cavità, fori, essudati, corteccia sollevata, ramificazione avventizia, corpi fruttiferi fungini), approfittando anche della presenza di legno morto.


Il **valore architettonico** si riferisce a particolari esemplari arborei, filari o alberature che insieme a manufatti architettonici di un certo pregio costituiscono un insieme architettonico unitario, che verrebbe fortemente compromesso dalla mancanza degli elementi vegetali. Il valore architettonico non va in nessun modo confuso con la "architettura vegetale" che è contemplata nella tipologia di pregio per forma e portamento.

Il **valore paesaggistico** può essere considerato come un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale quella antropologico-culturale e quella percettiva. Il valore paesaggistico è da attribuirsi a un albero quando vengono soddisfatti l'aspetto percettivo e/o quello legato alla presenza incisiva dell'opera dell'uomo come fautore del paesaggio.

Il **valore storico** fa riferimento al senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale. L'albero o l'insieme di alberi che rispondono a tale criterio sono quelli che rappresentano il valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi del suolo ma anche delle pratiche agricole e selvicolturali.

LEGENDA

-  Centro visita
-  Parcheggio
-  Area di sosta
-  Aula didattica
-  Viabilità escursionistica
-  Viabilità carrabile
(Via Niviano e Via Sassomassiccio)



Allegato 6 - Carta dell'accessibilità e della fruizione

Scala 1:10.000

MODULO PER ISTANZA DI RILASCIO DEL NULLA-OSTA		P.1
<i>Protocollo (riservato all'ufficio)</i>	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO) PEC protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it	
TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ _____		
TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO Il sottoscritto _____ ragione sociale _____ residente in Via _____ n° _____ comune _____ Prov. _____ C.F. _____ P.IVA _____ titolarità _____		
LOCALIZZAZIONE: immobile/terreno situato nel comune di Pavullo nel Frignano in via _____ n° _____ all'interno della Riserva di Sassoguidano - Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____		
Con il presente modulo, il sottoscritto chiede il rilascio del nulla-osta ai sensi dell'art. 49 della LR 6/2005, per il progetto presentato in allegato. A tal fine, l'istanza si compone dei seguenti documenti:		
ELABORATI PROGETTUALI (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 1 – DGR 343/2010) _____ _____		
DOCUMENTAZIONE A CORREDO (v. Direttiva, paragrafo 3.2 punto 2 - DGR 343/2010) <input type="checkbox"/> relazione paesaggistica ¹ in caso di intervento soggetto anche ad autorizzazione paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004 art. 146 <input type="checkbox"/> Format proponente ² in caso di intervento soggetto alla procedura semplificata di Screening di incidenza oppure Format proponente e Studio di incidenza ³ in caso di intervento soggetto alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata, di cui alla DGR 1174/2023.		
Luogo e data _____		Firma _____

¹ Le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica, quale documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 3 del DLgs 42/2004, sono definiti nell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005.

² I criteri di redazione e i contenuti del Format proponente sono definiti nella DGR 1174/2023.

³ I criteri di redazione e i contenuti dello Studio di incidenza sono definiti nella DGR 1174/2023.

parte da compilare dall'EdG

data di ricevimento dell'istanza: _____

istanza trasmessa dall'Amministrazione titolare del procedimento principale: SI NO

Amministrazione titolare del procedimento principale: _____

pareri trasmessi unitamente all'istanza, se necessari e già espressi:

documentazione dell'istanza completa: SI NO

data di comunicazione all'istanza di documentazione incompleta: _____

data di ricevimento della documentazione richiesta per il completamento formale dell'istanza: _____

archiviazione dell'istanza per documentazione richiesta non pervenuta: SI

termine per il rilascio del nulla-osta (60 gg dal ricevimento della documentazione completa):

proroga dei termini (motivi): SI NO

nuovo termine per il rilascio del nulla-osta: _____

sintesi dell'istruttoria dell'EdG

progetto soggetto a procedura di comunicazione: SI NO

provvedimento conclusivo del procedimento:

- rilascio del nulla-osta**
- con prescrizioni**
- rilascio del nulla-osta per decorrenza dei termini**
- diniego del nulla-osta / motivazioni:**

prescrizioni:

motivi ostativi e relativa comunicazione: SI NO

osservazioni / soluzioni alternative da parte del richiedente: SI NO

data di espressione del provvedimento: _____

firma istruttore: _____

MODULO PER INVIO DI COMUNICAZIONE

progetto per il quale è prevista la sola procedura di comunicazione

Protocollo (riservato all'ufficio)

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
Viale Martiri della Libertà, 34 - 41124 Modena (MO)
PEC protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ

TITOLARE DEL PROGETTO/TECNICO INCARICATO

Il sottoscritto _____
residente in Via _____ n° _____ località _____
comune _____ Prov. _____ tel. _____
C.F. _____ titolarità _____

LOCALIZZAZIONE:

immobile/terreno situato nel comune di Pavullo nel Frignano in via _____ n° _____
all'interno della Riserva di Sassoguidano - Zona: 1 2 3

Dati catastali: (Fogli e Mappali) _____

Con il presente modulo, il sottoscritto **invia comunicazione** per il progetto presentato in allegato.

Il sottoscritto assevera altresì la rispondenza del progetto dell'intervento alla casistica stabilita dal Regolamento dell'area protetta per la quale è prevista la sola procedura di comunicazione.

Si allega la relazione descrittiva del progetto.

Luogo e data

Firma

Parte da compilare dall'Ente

data di ricevimento della comunicazione: _____ Firma _____